

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01912/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2018, proposto da

Lidia Cinnirella, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Reina e Rosaria Maria Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Alessandro Spinale, Mariangela Bizzini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua, previa misura cautelare,

1) delle graduatorie del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale

relativi alle Professioni Sanitarie, per l'a.a. 2018/2019, dell'Università degli Studi di Catania, pubblicate sul sito internet dell'Ateneo in data 14 settembre 2018, nelle quali parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di prima e/o seconda opzione e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

2) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso e delle successive graduatorie emanate a seguito degli scorrimenti;

3) del D.R. 22 giugno 2018, n. 2408 con cui è stato indetto il Bando per l'Ammissione al primo anno dei corsi di studio a numero programmato, nella parte in cui non prevede l'ammissione ai corsi di laurea in professioni sanitarie senza il previo superamento del test di ammissione ai candidati in possesso di una Laurea in materie affini;

4) ove occorra, del D.R. 22 giugno 2018, n. 2410, nella parte in cui, pur disciplinando i trasferimenti e passaggi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, senza prevedere il test per i soggetti Laureati, nulla prevede per i corsi di laurea in Professioni Sanitarie;

5) solo in via gradata, del D.M. 26 aprile 2018, n. 337, nella parte in cui – così come applicato dall'Ateneo resistente – fissa i programmi e gli argomenti oggetto della prova preselettiva;

6) del Regolamento di Ateneo e del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia e in Terapia Occupazionale;

7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta e

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle

Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Catania e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che il modulo “Deposito Atto/Documenti”, depositato in data 10 dicembre 2018 dall'Università di Catania, non risulta sottoscritto con firma digitale valida, come eccepito in udienza dal difensore di parte ricorrente, e che sussiste l'esigenza della regolarizzazione (Cons. St., IV, n.1541/2017) della memoria e della documentazione depositata, onde poterle validamente acquisire agli atti di questo giudizio;

Ritenuto di concedere all'Università 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla detta regolarizzazione nel rispetto delle regole del PAT;

Considerato che parte ricorrente chiede che, ove i motivi proposti in via principale non possano essere accolti, venga dichiarata l'illegittimità del test somministrato in quanto asseritamente strutturato in violazione di legge (motivo n.4), avanzando domanda, in via gradata, di annullamento integrale della procedura;

Ritenuto di dover esperire istruttoria ordinando all'Università di fornire spiegazioni e chiarimenti al Collegio in merito al suddetto motivo dedotto in ricorso sub punto 4 (“*Eccesso di potere. Violazione di legge. Illegittimità dei contenuti delle prove sottoposte ai candidati*”), depositando apposita relazione scritta entro 20 giorni

dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto, inoltre, nelle more, che la ricorrente dovrà provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi ai corsi di laurea in questione presso la resistente Università che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione del numero degli stessi, ai sensi degli articoli 52, comma 2, del codice del processo amministrativo e 151 del codice di procedura civile, nonché della giurisprudenza più recente in tema (T.A.R. Catania, Sez. I, D. Pres. 12.1.2018, n. 114; Consiglio di Stato D.Pres. n.669/2014; TAR Lazio-Roma Sezione III-bis, ord. coll. n. 9506/2013; D.Pres. TAR Puglia-Lecce, Sez. II, n. 113/2014), nel caso, può essere autorizzata l'integrazione tramite pubblici proclami;

Ritenuto, in particolare, che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che le parti, su impulso della ricorrente, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito Web istituzionale dell'Università degli Studi di Catania dal quale risulti che avverso le graduatorie in epigrafe è stato proposto ricorso; il predetto avviso dovrà inoltre specificare:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti

ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Sicilia - Catania" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Università ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Sicilia - Catania", sottosezione "Ricerca ricorsi";

Si prescrive, inoltre, che l'Università resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d. - dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento.

Parte ricorrente, pena l'improcedibilità del ricorso, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e della avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (eurocento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) dispone:

- a) che l'Università intimata proceda alla regolarizzazione degli atti depositati e agli incombeni istruttori disposti, nei modi e tempi di cui in parte motiva;
- b) che parte ricorrente proceda all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in motivazione.
- c) rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 14 febbraio 2019;
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO